

P



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare il comma 4 del citato art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che al comma 4 subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed al comma 4-bis stabilisce che la stessa procedura e modalità deve essere seguita per le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenuto conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazione ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

VISTO il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 il quale, al comma 1 prevede che le amministrazioni interessate al presente provvedimento dovevano provvedere, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal decreto legge stesso, ed ai commi successivi disciplina il regime delle assunzioni per le stesse amministrazioni dall'anno 2009 al 2013;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare la disciplina in materia di assunzioni prevista dall'art. 1, comma 643, solo per gli enti di ricerca, per l'anno 2009;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

VISTE le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2009, 2010 e 2011 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato trasmesse dalle amministrazioni interessate;

RITENUTO di poter autorizzare l'avvio di un numero di procedure di reclutamento in favore delle amministrazioni ed enti sopra citati, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti per gli anni 2009, 2010 e 2011 precisando che le amministrazioni potranno avviare procedure concorsuali soltanto in presenza di un'effettiva vacanza d'organico da accertare all'atto dell'emanazione del bando non potendo rilevare, ai fini della determinazione dei posti da bandire, la previsione di posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti in materia di organici di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2009-2011, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.

2. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 resta, comunque, subordinato al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 6, comma 1, del d. lgs 30 marzo 2001 n. 165, all'art. 17, commi 3 ed 8, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresì, essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, **12 6 OTT. 2009**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Il Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella
Pubblica Amministrazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2009, 2010 e 2011			
Amministrazioni	profilo professionale	posizione economica	posti
MINISTERI			
MINISTERO AFFARI ESTERI	segretario di legazione	carriera diplomatica	35
Totale			35
AGENZIE			
AGENZIA DELLE DOGANE	dirigente di II fascia		69
	progressioni verticali dalla II alla III area	area III F1	550
Totale			619
AGENZIA DELLE ENTRATE	funzionario	area III F1	490
	progressioni verticali dalla II alla III area	area III F1	2.000
Totale			2.490
AGENZIA DEL TERRITORIO	progressioni verticali dalla II alla III area	area III F1	140





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2009, 2010 e 2011

Amministrazioni	profilo professionale	posizione economica	posti
ENTI DI RICERCA			
CNR	Ricercatore	III liv.	140
	Tecnologo	III liv.	75
	Cter	VI liv	197
	Funz. amm.	V liv.	55
	Coll. amm.	VII liv	58
Totale			525
CRA	Ricercatore	III liv.	81
	Funzion. amm.	V liv.	10
	Cter	VI liv	12
	Dirigente	II fascia	3
Totale			106
ISTAT	Ricercatore	III liv.	30
	Funzion. amm.	V liv.	15
	Cter	VI liv	115
	Coll. amm.	VII liv	30
	Dirigente ricerca	I liv	5
	Dirigente tecnologo	I liv	5
	Tecnologo	III liv.	10
	Primo ricercatore	II liv.	15
	Primo tecnologo	II liv.	15
Totale			240
ISS	Dirigente	II° fascia	3
Totale			3
ENEA	Dirigente		20
	Ricercatore	liv. IX	120
	Tecnologo	liv. IX	41
	Funzionario	liv. VIII	90
	Coll. tecnico	liv. VI	82
	Coll. amm. e gestione	liv. VI	40
	Operatore serv. tecnici	liv. IV	25
	Operatore serv. gest.	liv. IV	15
Totale			433
INAF	Primo ricercatore /tecnologo	II liv	1
	Ricercatore /tecnologo	III liv.	39
	Cter	VI liv.	17
	Funzionario amm.	V	5
	Dir. amm.	II fascia	3
	Coll. amm.	VII liv	4
Totale			69
TOTALE GENERALE RICHIESTE			4.660
DI CUI PROGRESSIONI VERTICALI			2.690

